



Bruxelles, 3 maggio 2016
(OR. en)

8517/16

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0014 (COD)**

**CODEC 564
TRANS 151
PE 53**

NOTA INFORMATIVA

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004

- Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, dal 27 al 28 aprile 2016)

I. VOTAZIONE

Poiché non è stato adottato alcun emendamento, il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato approvata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del TFUE.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei Segretari generali delle due istituzioni, l'atto in questione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10578/1/2015 – C8-0415/2015),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento lituano, dal Senato romeno e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 ottobre 2013²,
 - vista la sua posizione in prima lettura³ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0027),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 76 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0073/2016),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. suggerisce che si faccia riferimento all'atto come al "regolamento Zīle-Matīss che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004"⁴;

¹ GU C 327 del 12.11.2013, pag. 122.

² GU C 356 del 5.12.2013, pag. 92.

³ Testi approvati del 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

⁴ Roberts Zīle e Anrijs Matīss hanno guidato i negoziati relativi all'atto per conto, rispettivamente, del Parlamento e del Consiglio.

5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sul consiglio di amministrazione dell'ERA e sulla procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo

La Commissione si rammarica che rispetto alla proposta iniziale presentata dalla Commissione il testo concordato del nuovo regolamento dell'ERA si discosti dalle disposizioni fondamentali convenute nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2012. Ciò riguarda il numero di rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e la procedura di selezione e di revoca del direttore esecutivo. La Commissione sottolinea in particolare che la nomina, tra i membri del consiglio di amministrazione, di un osservatore chiamato a seguire la procedura di selezione applicata dalla Commissione per la nomina del direttore esecutivo non deve dare luogo a una duplicazione di ruoli nelle procedure di selezione e di nomina (articolo 51, paragrafo 1).

Dichiarazione della Commissione sulle risorse di bilancio necessarie

Il 4° pacchetto ferroviario conferisce all'ERA nuove competenze, in particolare il potere di rilasciare autorizzazioni dei veicoli e certificati di sicurezza direttamente al settore. Non si può escludere che durante il periodo transitorio l'ERA possa non disporre ancora di diritti e corrispettivi pur avendo la necessità di assumere e formare il personale. Al fine di evitare
